

Appalto del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato – Gara n. 571.

CIG: 6500644521

CPV: 50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

Appendice esplicativa al disciplinare di gara

La presente appendice esplicativa al disciplinare di gara viene pubblicata, a seguito di quesiti pervenuti, al fine di fornire un chiarimento sui requisiti dei quali i concorrenti devono essere in possesso, nonché delle quote di appalto che devono assumere, in conseguenza delle varie forme di partecipazione.

Le disposizioni della presente appendice devono essere obbligatoriamente osservate dai concorrenti.

Circa la definizione dei requisiti dei quali devono essere in possesso i concorrenti si rimanda all'art. 10 del disciplinare di gara.

Nel caso di partecipazione di concorrenti raggruppati vige il principio generale che il raggruppamento, nel suo complesso, deve soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti almeno nella misura richiesta all'impresa singola.

In sintesi si riassumono i seguenti principi generali:

L'impresa mandataria di un raggruppamento deve essere quella che assume per intero o per una quota maggioritaria rispetto alle imprese mandanti il complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura)

Tutti i concorrenti singoli e raggruppati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) del disciplinare di gara.

I concorrenti che assumono il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici devono essere in possesso anche del requisito di cui all'art. 10, lett. d) del disciplinare di gara per intero (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica II)

I concorrenti che assumono una quota inferiore al 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici, qualunque essa sia, devono essere in possesso anche del requisito di cui all'art. 10, lett. d) del disciplinare di gara per quota (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica I)

I concorrenti che assumono una qualsiasi quota del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici devono essere in possesso anche del requisito di cui all'art. 10, lett. e) del disciplinare di gara per intero (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OG9 almeno in classifica I)

I requisiti di cui all'art. 10, lett. d) ed e) del disciplinare di gara possono essere acquisiti tramite avvalimento come indicato nel disciplinare di gara.

Solo ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 è consentito, se non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso del requisito di cui all'articolo 10, lettera c) del disciplinare di gara anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del disciplinare di gara.

A maggior chiarimento di quanto stabilito nel disciplinare di gara, sulla base dei criteri sopra riassunti, per le regole di ripartizione dei requisiti fra i concorrenti, si esemplificano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti casistiche:

*******CASO 1*******

Il concorrente che partecipa come **Impresa singola**

Assume, senza necessità di dichiarazione espressa nel modello 1, il 100% dell'appalto, quindi il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura) e il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura).

Esso deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a), b), c), d) ed e) del disciplinare di gara per intero, pertanto deve essere in possesso anche di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica II e per la categoria OG9 classifica I.

*******CASO 2*******

Raggruppamento di tipo verticale

In questo caso:

- l'impresa mandataria deve assumere il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura)

essa deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a), b), c) e d) (per intero) del disciplinare di gara, pertanto deve essere in possesso anche di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica II, e non importa sia in possesso di attestazione SOA per la categoria OG9.

- l'impresa mandante deve assumere il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura)

essa deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a), b), c) ed e) del disciplinare di gara, pertanto deve essere in possesso anche di attestazione SOA per la categoria OG9, e non importa sia in possesso di attestazione SOA per la categoria OS30.

*****CASO 3*****

Raggruppamento di tipo orizzontale sugli impianti elettrici

In questo caso:

- l'impresa mandataria deve assumere:

- almeno il 40% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura) e comunque una quota di tali attività in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o retiste;

Essa deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a), b), c) e d) (per la quota di seguito indicata) del disciplinare di gara.

Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 10, lett d) del disciplinare di gara, le è sufficiente e necessario essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) in classifica I.

- l'impresa o le imprese mandanti devono assumere ciascuna almeno il 10% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura) fermo restando che le quote di ciascuna mandante devono essere inferiori a quelle assunte dalla mandataria, ma devono essere sufficienti, sommate fra loro e con la quota della mandataria, a raggiungere il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura)

Ciascuna di esse deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a), b), c) e d) (per la quota di seguito indicata) del disciplinare di gara.

Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 10, lett d) del disciplinare di gara, a ciascuna impresa mandante è sufficiente e necessario essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) in classifica I.

Il complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura) deve essere assunto o dalla mandataria del raggruppamento o da una mandante che ha assunto una quota delle attività riferite agli impianti elettrici o da un sub raggruppamento fra le stesse imprese che hanno assunto le attività riferite agli impianti elettrici.

Nel caso in cui le attività riferite agli impianti fotovoltaici venissero assunte da imprese diverse da quelle che hanno assunto gli impianti elettrici ci troveremo di fronte ad un raggruppamento di tipo misto.

Ciascuna delle imprese che assume una quota delle attività riferite agli impianti fotovoltaici deve essere in possesso anche del requisito di cui all'articolo 10, lettera e) del disciplinare di gara e quindi di attestazione SOA per la categoria OG9 e classifica I.

*****CASO 4*****

Raggruppamento di tipo orizzontale sugli impianti fotovoltaici

In questo caso:

- L'impresa mandataria deve aver assunto la quota del 100% o almeno la quota maggioritaria del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici e deve possedere i requisiti necessari come indicato al precedente caso;

- un'impresa raggruppata o consorziata o retista, che può essere anche la mandataria, deve assumere almeno per la quota del 40% il complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura); e comunque una quota di tali attività in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle imprese mandanti o delle altre imprese consorziate o retiste;

- un'altra impresa o le altre imprese mandanti devono assumere ciascuna almeno il 10% del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura) fermo restando che le quote di ciascuna delle imprese di cui al presente punto devono essere inferiori a quelle assunte dall'impresa di cui al punto precedente, ma devono essere sufficienti, sommate fra loro e con la quota assunta dall'impresa di cui al punto precedente, a raggiungere il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura)

Ciascuna delle imprese che assumono quote di attività riferite agli impianti fotovoltaici deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lettere a), b), c) ed e) del disciplinare di gara.

*****CASO 5*****

Raggruppamenti di tipo misto

Essi comprendono le seguenti casistiche:

- più imprese che assumono ciascuna una quota del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici che si associano con un'altra impresa che assume il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici;
- una impresa che assume il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici che si associa con più imprese che assumono ciascuna una quota del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici;
- più imprese che assumono ciascuna una quota del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici che si associano più imprese che assumono ciascuna una quota del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici;

In questo caso l'impresa mandataria deve essere quella che assume o il 100% o la quota maggioritaria del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici.

Detta impresa mandataria deve possedere i requisiti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) del disciplinare di gara, oltre al requisito di cui all'art. 10, lett. d) del disciplinare di gara per intero (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica II), se assume il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici, o per quota (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica I), se assume una quota inferiore al 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici.

Le imprese mandanti possono assumere ciascuna una quota del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici o una quota del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici oppure il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici in modo tale che, ove si formino sub raggruppamenti orizzontali per le attività riferite agli impianti elettrici e/o per le attività riferite agli impianti fotovoltaici, vengano rispettate le norme indicate ai casi precedenti, cioè il sub raggruppamento sia tale che venga assunto il 100% del complesso delle attività per le quali è costituito, una impresa assuma almeno il 40% di tali attività e comunque una quota maggioritaria rispetto alle altre imprese che compongono il sub raggruppamento e le imprese che assumono una quota di attività minoritaria l'assumano almeno per il 10%.

Può essere compresa fra le imprese mandanti di un sub raggruppamento che assume il complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici anche la mandataria del raggruppamento, come sopra definita.

Dette imprese mandanti, non potendo assumere il 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (poiché altrimenti sarebbero la mandataria del raggruppamento) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) del disciplinare di gara, oltre al requisito di cui all'art. 10, lett. d) del disciplinare di gara per quota (corrispondente cioè al possesso di attestazione SOA per la categoria OS30 (o OG11) almeno in classifica I), se assumono una quota inferiore al 100% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici e del requisito di cui all'art. 10, lett. e) del disciplinare di gara (consistente cioè nel possesso di attestazione SOA per la categoria OG9 classifica I) se assumono una quota qualsiasi del complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici.

Ai fini dell'interpretazione delle casistiche sopra esposte, come impresa mandataria si intende l'impresa mandataria nel caso di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d) del D.Lgs. 163/2006, o di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006, oppure l'impresa consorziata designata come mandataria nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 o infine l'impresa retista mandataria nel caso di rete di imprese di cui all'art. 34, comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006.

In merito a quanto sopra esposto si precisa che le attività che una impresa intende affidare in subappalto devono essere assunte dalla stessa, pertanto non è possibile, ad esempio, che una impresa singola qualificata per la categoria OS30, ma priva di attestazione SOA per la categoria OG9 partecipi alla gara intendendo subappaltare le attività riferite agli impianti fotovoltaici.

Prato, 18/12/2015

Il Dirigente del Servizio
Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)